



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5041 del 2019, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Mariateresa Albano, Roberta Amarante, Rocco Angilletta, Valentina Annunziata,  
Luca Bottoni, Fabio Bozzi, Greta Breccia, Antonino Bruno, Romina Bundo,  
Francesco Capasso, Luigi Capogrosso, Giuseppe Carbone, Enrico Caria, Federico  
Carrino, Dan Casarin, Assunta Cascone, Natascia Castellano, Carmen Casula,  
Pasquale Catapano, Salvatore Domenico Savio Cefalù, Federica Cella, Andrea  
Convertini, Matteo Luigi Coppola, Carmine Corrado, Dalila Corsa, Gianluigi  
Cortese, Mafalda Maria Costanzo, Antonio Credendino, Giovanna Curcio, Danilo  
D'Agata, Marina D'Alena, Daniela D'Amaro, Francesco D'Auria, Giuseppe De  
Stefano, Flavia De Vincentiis, Carla Del Re, Claudia Annarita Di Domenico,  
Angelo Di Pietro, Fabrizio Farci, Giuseppe Floris, Ilaria Giancani, Federica  
Graziano, Francesco Iebba, Antonio Iorio, Angelica Iuliucci, Giuseppe Laurenzano,  
Federica Leidi, Daniele Lombardo, Antonio Maiello, Stefania Malzone, Marco  
Manna, Alberto Marini, Angelo Marinò, Mario Martino, Saverio Mascolo,

Giacomo Miatello, Alessandro Milazzo, Giovanni Mocci, Gregorio Montanino, Anna Montuori, Anella Morretta, Salvatore Muro, Ciro Musone, Nunzio Nevoso, Alessia Nigro, Valentino Pacillo, Giovanna Pagano, Alberto Pais, Ivan Perco, Raffaele Pezzella, Giuseppe Pinello, Paolo Poddighe, Francesco Domenico Pometti, Francesco Luca Potente, Alessandro Giorgio Pula, Cesare Riccobono, Nunzia Ruberti, Diego Rullo, Laura Russo, Pasquale Russo, Luigi Saracino, Claudio Scalzo, Carmelo Sciarrino, Giulia Sergiacomi, Gabriele Silvestre, Denise Sozzi, Francesco Spanu, Rachele Tito, Lorenzo Tumazzo, Leonardo Urso, Giovanni Varino, Angelo Vece, Ilaria Villella, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio, 219;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Massimo Castelli non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 21 del 15 marzo 2019- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 32 del 23 aprile 2019e di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso o dipendente della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, (nel limite massimo di 1.851

posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito che siano in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento.- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019 e relativi allegati n. 1 e n. 2, pubblicato nel sito web istituzionale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) il 13 agosto 2019, con avviso di pubblicazione in G.U. - 4a Serie speciale n. 64 del 13 agosto 2019, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti; e di tutti gli atti ad esso antecedenti, conseguenti o comunque connessi o dipendenti non ancora impugnati, tra cui, in particolare, - il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/ del 6 giugno 2019 e relativi allegati, pubblicato nel sito web istituzionale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) il 7 giugno 2019, con avviso pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 45 del 7 giugno 2019;- l'elenco dei soggetti convocati agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale in esito alla verifica di cui agli artt. 2-4 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 e all'art. 4, co. 1, del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato nel sito web istituzionale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) in data 16.7.2019 (con avviso di pubblicazione in G.U. - 4a Serie speciale n. 56 del 16 luglio 2019).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

VISTA l'ordinanza cautelare n. 3542 del 5 giugno 2019 con cui la Sezione, in accoglimento dell'istanza cautelare introdotta con il ricorso introduttivo, ha ammesso con riserva i ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982; ha ordinato alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva ed ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 3 aprile 2020, rinviando al definitivo la liquidazione delle spese di lite;

CONSIDERATO che alcuni dei ricorrenti originari che hanno nel frattempo conseguito l'idoneità agli accertamenti cui sono stati ammessi con riserva, hanno impugnato altresì la graduatoria degli ammessi al corso di formazione, approvata con decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 13/08/2019, pubblicato il 13 agosto 2019, nella parte in cui non figurano i loro nominativi ed hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento da ultimo impugnato, con conseguente ammissione al corso di formazione avviato dall'Amministrazione;

DATO ATTO, come risulta all'odierno verbale, della rinuncia alla domanda cautelare proposta con l'atto recante motivi aggiunti limitatamente a quella formulata dai ricorrenti che non hanno superato le successive prove per le quali erano stati ammessi con riserva;

RILEVATO che il corso di formazione in questione è iniziato da tempo ma che,

tuttavia, in vista della decisione nel merito della causa, già fissata con l'ordinanza sopra richiamata alla udienza del 3.aprile 2020, e tenuto conto della conseguita idoneità agli accertamenti psicofisici dei ricorrenti intestatari dei motivi aggiunti in esame, è opportuno disporre l'ammissione con riserva dei medesimi al primo corso di formazione utile da individuarsi da parte dell'Amministrazione resistente, in relazione alle proprie esigenze organizzative;

RILEVATO, altresì, che l'atto recante motivi aggiunti è stato notificato solo ad alcuni dei controinteressati inseriti nell'elenco dei soggetti avviati al corso di formazione e che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti;

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria degli ammessi al corso di formazione e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quaranta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

RITENUTO di fissare per la trattazione di merito del ricorso completo degli atti recanti motivi aggiunti la medesima data della udienza pubblica del 3 aprile 2020, già fissata con la predetta ordinanza n. 3542/2019 per la trattazione del ricorso introduttivo;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) AMMETTE con riserva i ricorrenti indicati nell'atto recante motivi aggiunti al primo Corso di formazione utile, nei sensi di cui in motivazione;

DISPONE di provvedere all'integrazione del contraddittorio, nei modi e tempi di cui in parte motiva;

FISSA per la completa trattazione di merito del gravame l'udienza pubblica del 3 aprile 2020;

SPESE al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**